



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	14	05

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 12/12/2024

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della performance per l'anno 2024. Personale del comparto. Integrazione D.G.R. n. 126 del 19 marzo 2024.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	ASSENTE
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 22.11.2016 è stato costituito, in via provvisoria, il fondo anno 2016 per il personale del comparto;
- b) con decreto n. 2 del 14 dicembre 2016 sono stati determinati gli importi definitivi del fondo 2016 ed in particolare si è determinato in € 59.212.767,18 il valore del fondo 2016 (parte stabile al netto delle riduzioni € 51.617.798,13 + parte variabile ex art. 17, comma 5, CCNL 01/04/1999 € 7.594.969,05);
- c) con la costituzione del fondo 2016 le diminuzioni proporzionali effettuate negli anni precedenti, fino al 2014 compreso, sono divenute definitive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);
- d) con delibera di Giunta Regionale n. 801 del 19 dicembre 2017 è stato costituito, in via provvisoria, il fondo anno 2017 per il personale del comparto nell'importo di € 57.365.551,17 (parte stabile al netto della riduzione € 51.764.540,83+€ 5.601.010,34 parte variabile ex art. 17, c. 5, CCNL 01/04/1999);
- e) con delibera di Giunta Regionale n. 260 del 02 maggio 2018 è stato rideterminato lo stanziamento sul fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle Risorse Umane e della produttività per l'anno 2017, nell'importo di € 57.692.392,31 (parte stabile al netto della riduzione €. 52.091.381,97+ €. 5.601.010,34 parte variabile ex art. 17, comma 5, CCNL 01/04/1999) ed è stata confermata la quantificazione della parte stabile dell'anno 2017 provvisoriamente anche per il Fondo - Risorse Stabili - per l'anno 2018, pari ad €. 52.091.381,97, nelle more dell'approvazione del nuovo CCNL;
- f) con delibera di Giunta Regionale n. 869 del 17/12/2018 è stato costituito, in via provvisoria, il fondo anno 2018 per il personale del comparto e nella medesima deliberazione si rinviava, una volta espletate tutte le attività consequenziali, alla quantificazione definitiva con apposito decreto dirigenziale del Direttore delle Risorse Umane;
- g) con decreto n. 123 del 27/12/2018 sono stati rideterminati gli importi definitivi del fondo 2018 ed in particolare l'ammontare complessivo è stato quantificato in €. 43.243.330,74, di cui risorse stabili in €. 38.735.520,16 e risorse variabili in €. 4.507.810,58;
- h) con decreto dirigenziale n. 89 del 16/12/2019 è stato accertato il superamento del limite ex art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 sui fondi 2017 e 2018 e con il medesimo provvedimento è stato adottato il piano di rientro articolato sulle annualità 2019 e 2020;
- i) con delibera di Giunta Regionale n. 662 del 17/12/2019 è stato costituito, in via provvisoria, il fondo anno 2019 per il personale del comparto e nella medesima deliberazione si rinviava, una volta espletate tutte le attività consequenziali, alla quantificazione definitiva con apposito decreto dirigenziale del Direttore delle Risorse Umane;
- j) con decreto n. 95 del 30/12/2019 sono stati rideterminati gli importi definitivi del fondo 2019 ed in particolare l'ammontare complessivo è stato quantificato in €. 42.268.069,08;
- k) con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 16/12/2020 è stato costituito, il fondo anno 2020;
- l) con delibera di Giunta Regionale n. 257 del 15/06/2021 è stato costituito, in via provvisoria per una parte delle sole risorse stabili, il fondo anno 2021, al fine di consentire l'approvazione dell'intesa, con le OO.SS., sul nuovo CCDI 2021;
- m) con delibera di Giunta Regionale n. 580 del 14/12/2021 è stato costituito, il fondo anno 2021;
- n) con delibera di Giunta Regionale n. 684 del 13/12/2022 è stato costituito, il fondo anno 2022;
- o) con delibera di Giunta Regionale n. 753 del 18/12/2023 è stato costituito, il fondo anno 2023;
- p) con delibera di Giunta Regionale n. 126 del 19/03/2024 è stato costituito, nella sola parte stabile, il fondo anno 2024,

Premesso, altresì, che

- a) con circolare n. DAR0012120 del 12/09/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali – nel fornire indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni ed Enti Locali, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 16/2014, precisa sia che “...E' fatta salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle Regioni e dagli Organismi strumentali delle stesse in conformità delle legislazioni regionali già vigenti”, sia che, nella quantificazione delle riduzioni per il personale cessato ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, “... siano da considerarsi anche le interpretazioni contenute nel documento Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni”;

- b) nell'ambito del procedimento di parifica del rendiconto 2013 della Regione Campania, la competente sezione della Corte dei Conti, nell'allegato B della delibera 285/2016, *“auspica che la Regione si faccia promotrice di tutte le iniziative idonee a favorire l'allineamento della disciplina del fondo per il trattamento accessorio con il quadro normativo”*;
- c) la misura 46 – stabilita dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 28 dicembre 2012 pag. 36 - prevede il progressivo assorbimento delle posizioni organizzative rese vacanti per effetto delle cessazioni con contestuale riduzione del numero delle posizioni assegnate;
- d) ai sensi dell'art. 23, c. 2, Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017 *“a decorrere del 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 c. 236 della L. 28/12/2015 n. 208 è abrogato”*;
- e) il D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, all'art. 33 comma 2 ultimo capoverso prevede che: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;*

Considerato che

- a) in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL – personale del comparto – Funzioni Locali che, all'art. 67 *“Fondo delle risorse decentrate: costituzione”*, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2018, la disciplina in merito;
- b) la disposizione in questione statuisce che il fondo delle risorse decentrate si compone di un importo unico consolidato, a cui si aggiungono una serie di incrementi di parte stabile e di parte variabile;
- c) l'art. 67 comma 7 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che: *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*.;
- d) l'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ha previsto che: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- e) in data 16 novembre 2022 è stato firmato il nuovo CCNL – personale del comparto – Funzioni Locali che, all'art. 79 rubricato - *“Fondo delle risorse decentrate: costituzione”*, al comma 7 dispone: *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

Rilevato che

- a) con nota prot. n. 0664877 del 22/10/2018, ai sensi dell'art. 67 comma 1 CCNL Funzioni Locali, si è richiesta al Collegio dei Revisori la certificazione delle risorse stabili come importo unico consolidato, per un ammontare complessivo di €. 36.540.802,20, al netto delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- b) con verbale n. 65 del 13/12/2018 acquisito al prot. n. 2018.0799895 del 14/12/2018 l'organo di revisione ha espresso *“parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativamente all'anno 2018”*, per un importo complessivo di €. 36.540.802,20, così come richiesto;
- c) il parere n. 243388 del 15/11/2018 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, reso alla Regione Lombardia a seguito di apposita richiesta ad oggetto: *“Regione Lombardia – Giunta - Richiesta di parere in ordine alle risorse per il finanziamento del salario accessorio”*, la circolare RGS n. 257831 del 18/12/2018 e la deliberazione n. 203/2023/PAR Corte dei Conti Emilia Romagna chiariscono, anche sulla base della relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017, le risorse che restano escluse dal limite ex art 23 c. 2 D.Lgs 75/2017;

- d) il Decreto del Ministro per la P.A. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni" del 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/11/2019, è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e prevede che lo stesso si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 01/01/2020 ed inoltre stabilisce all'apposito punto: *"che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del Decreto Legislativo n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del DL 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018"*;

Preso atto, dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, che

- a) con verbale di delegazione trattante del 21/12/2023 è stata approvata, l'intesa sul contratto integrativo decentrato del personale del comparto – decorrenza 2024 – ed il trasferimento di risorse pari ad €. 2.500.000,00 annuali, dal fondo delle risorse decentrate a quelle destinate al finanziamento dell'indennità elevata qualificazione, per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera u) del vigente CCNL 16/11/2022;
- b) al fine di consentire la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo, in conformità alle indicazioni della magistratura contabile, in ultimo la deliberazione SRCSIC 30/2024/PAR del 16/02/2024 che individua le *"fasi obbligatorie e sequenziali"* della contrattazione decentrata, in cui: *"la costituzione del fondo è un atto unilaterale che va adottato...prima possibile e si pone in termini di infungibilità rispetto alla successiva fase della contrattazione, momento in cui nasce il rapporto obbligatorio per l'Ente"*, con nota prot. 2024.0077036 del 13/02/2024 ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate ex art. 79 comma 1 CCNL 16/11/2022 – Funzioni Locali – richiesta certificazione risorse" la Direzione Generale per le Risorse Umane, ha richiesto al Collegio dei Revisori la certificazione delle sole risorse stabili, in quanto per natura, le risorse variabili saranno quantificabili solo in una fase successiva e comunque entro la fine dell'annualità corrente;
- c) con verbale n. 191 del 14/02/2024, acquisito al prot. del 19/02/2024, il Collegio dei Revisori ha confermato l'ammontare dell'importo unico consolidato ed ha attestato che *"la verifica del rispetto al limite di cui all'art. 23, co, 2 del D.lgs 75/2017 con il combinato disposto dell'art. 33 del DL 34/2019 e del connesso decreto attuativo, risulta conforme alla normativa ..."*;
- d) con nota prot. 2024.0129611 del 12/03/2024 della Direzione Generale per le Risorse Umane, indirizzata al Collegio dei Revisori, ad oggetto "Richiesta certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ex art. 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 – Personale del comparto.", si richiedeva la prevista attestazione di compatibilità;
- e) con verbale n. 197 del 13/03/2024, Allegato A), acquisito al prot. 0005294 del 14/03/2024, il Collegio dei Revisori ha attestato *"la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo sui criteri per la ripartizione sull'utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2024 – personale del comparto - sottoscritto in data 21/12/2023 con i vincoli di bilancio per l'anno 2024 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge..."*;
- f) con deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 19/03/2024 è stato costituito il fondo 2024, nella sola parte stabile, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione delle risorse variabili;
- g) con DGR n. 127 del 19/03/2024 la Giunta ha autorizzato la Parte Pubblica alla sottoscrizione del CCDI – Personale del Comparto 2024 – contratto firmato con le OO.SS rappresentative in data 17/04/2024;
- h) con nota prot. 0586026 del 09/12/2024 ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate ex art. 79 comma 1 CCNL 16/11/2022 – Funzioni Locali – richiesta certificazione risorse" la Direzione Generale per le Risorse Umane, ha richiesto al Collegio dei Revisori la certificazione del fondo 2024, risorse stabili e risorse variabili;
- i) con verbale n. 255 Allegato A) del 10/12/2024, acquisito al prot. del --/12/2024, il Collegio dei Revisori ha certificato l'ammontare del fondo 2024 ed ha attestato che *"la verifica del rispetto al limite di cui all'art. 23, co, 2 del D.lgs 75/2017 con il combinato disposto dell'art. 33 del DL 34/2019 e del connesso decreto attuativo, risulta conforme alla normativa ..."*;
- j) al fondo delle risorse decentrate non occorre apportare nessuna decurtazione in relazione al piano di stabilizzazione finanziaria, eccetto la misura 46 che incide sulle risorse destinate alle posizioni organizzative, in quanto con la DGR 580/2021 è stata applicata l'ultima rata di decurtazione di €. 2.209.001,04, per l'effetto della determina n. 1 del 16/12/2015 della D.G. Risorse Umane, che stabiliva un piano di recupero dal 2016 al 2021 dell'importo complessivo di €. 13.468.222,84 per alcuni istituti contrattuali erroneamente erogati, attività resasi necessaria a seguito dei rilievi formulati dal Commissario ad Acta per l'esecuzione del piano di stabilizzazione finanziario, riaffermati dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2013 ed oggetto di controllo in sede di parifica dei rendiconti 2015 e 2016, mentre le riduzioni dovute al superamento del limite

- ex art. 23, c.2, del D.Lgs 75/2017 per gli anni 2017 e 2018, accertate con il decreto n. 89 del 16/12/2019 sono state effettuate come previsto, sui fondi degli anni 2019 e 2020;
- k) l'art 79, comma 1, del CCNL del 16/11/2022 dispone che: *“La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse”* che vengono così quantificate:
- i).1 risorse di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 – importo unico consolidato €. 36.540.802,20;
- i).2 risorse di cui all'art. 67, comma 2, del CCNL 21/05/2018:
- i).2.1. lettera a), pari ad €. 376.480,00, valore ottenuto moltiplicando il personale del comparto in servizio al 31/12/2015 pari a n. 4.525, desunto dalla Tabella 1 del Conto annuale 2017, per gli €. 83,20 previsti da CCNL 21/05/2018;
- i).2.2. lettera b), importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi stessi, pari ad €. 553.840,50; entrambi gli importi non rientrano nel calcolo del tetto previsto dall'art. 23, comma 2, D. Lgs 75/2017, come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/05/2018 e dall'art 11 del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36);
- i).2.3. lettera c) importo a titolo di retribuzione integrativa di anzianità, assegni ad personam e assegni riassorbibili di cui risultava beneficiario il personale cessato nel corso del 2018, 2019, 2020 e 2021, pari ad €. 1.509.011,18 a cui vanno aggiunti €. 203.417,36 relativamente alle cessazioni 2022, per un importo complessivo di €. 1.712.428,54 a cui va aggiunto l'importo 2023 pari ad €. 220.509,63 per una somma di €. 1.932.938,17, valore da ricondurre al tetto ex art. 23, c. 2, DLGS 75/2017;
- i).2.4. lettera e) pari ad €. 5.149.713,19, quali risorse stabilite per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale ex centri per l'impiego, proveniente dagli Enti di Area Vasta, importo che non deve essere considerato ai fini del calcolo del tetto come da parere n. 243388 del 15/11/2018 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dalla circolare RGS n. 257831 del 18/12/2018 e dalla deliberazione n. 203/2023/PAR Corte dei Conti Emilia-Romagna;
- l) l'art 79, comma 1, del CCNL del 16/11/2022 prevede, altresì, che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente sia costituita annualmente dalle seguenti ulteriori risorse:
- j).1. ai sensi della lettera b), da *“un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5”*. Sulla base di tali disposizioni è stato moltiplicato l'importo indicato €. 84,50 per il numero di dipendenti rilevati nella Tab. 1 del Conto annuale 2018 n. 4.362, considerando che in Tab 2 non risulta presente personale a tempo determinato, per un importo complessivo di €. 368.589,00;
- j).2. ai sensi della lettera d), da *“un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*. Alla luce di tali indicazioni, in conformità ai parerei Aran, si è quantificato l'importo di €.704.401,36;
- m) ai sensi dell'art 79, comma 1-bis. *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3”*; al 01/04/2023 il numero dei dipendenti inquadrati con profilo economico di ingresso B3 risultava pari n.152 e quello dei D3 a n. 423; atteso che il differenziale B1-B3 ammonta ad €. 1.124,90 e quello D1-D3 ad €. 3.619,80, tali importi vanno moltiplicati per il numero del contingente appartenente alla categoria B3 e D3; pertanto, l'importo complessivo a regime a decorrere dall'anno 2024 è pari ad €. 1.702.160,33, mentre per l'anno 2023 il predetto importo è stato diviso in ragione d'anno e quindi i 10/13 hanno incrementato il fondo 2023 di un importo pari ad €.1.309.354,10 e la differenza è rimasta a carico del bilancio per la somma di €. 392.806,23;
- n) l'ammontare complessivo delle risorse stabili ammonta ad €. 47.328.924,75;
- o) ai sensi dell'art. 79, comma 2, del vigente CCNL secondo cui: *“Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018”*, e comma 3, secondo cui: *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1,*

comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL". In dettaglio per l'art. 67, comma 3, lettera c) sono state quantificati, secondo il principio di cassa, gli incentivi tecnici erogati ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016 e gli onorari professionali degli avvocati ai sensi dell'art.9 della legge n.114 del 2014, in dettaglio:

1. Incentivi per spese tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 - €. 1.294.827,08;
2. Compensi professionali degli avvocati art. 9 Legge 114/2014 - €. 1.455.074,39.

Tali incrementi non rilevano ai fini del calcolo del tetto ex art. 23, c. 2, D.Lgs 75/2017, come da parere n. 243388 del 15/11/2018 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, per gli incentivi tecnici previsti dall'art. 113 D.Lgs 50/2016, l'esclusione è precisata anche dalle indicazioni contenute nella deliberazione n. 6/2018/QMIG del 10/04/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 comma 2 del d.lgs n. 75 del 2017"*.

p) L'art. 79, comma 3, prevede che: *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL"*. Sulla base di tali disposizioni il monte salari del personale del comparto, dai dati desunti dalle tabelle 12 e 13 del conto annuale 2018, ammonta ad €. 157.637.194,00, determinando per l'effetto un incremento di €. 346.801,83 (0,22% di €. 157.637.194,00) per l'anno 2024. Atteso che il fondo delle risorse decentrate è stato pari ad €. 45.313.336,59 e quello delle posizioni organizzative, pari ad €. 13.055.409,50, così come approvato con DGR 580 del 14/12/2021, il rapporto di proporzionalità tra le due grandezze determina un incremento del primo aggregato di €. 269.236,22, per l'anno 2024, ed €. 77.565,60 relativamente alle risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarico di elevata qualificazione (269.236,22+77.565,60=346.801,82).

q) L'art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022 (ex art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/18) prevede che: *"Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"*. Sulla determinazione delle suddette risorse, le verifiche istruttorie del giudizio di parifica al rendiconto 2023, in materia di fondi, si sono concentrate sui limiti dell'ultrattività della contrattazione decentrata definiti dagli orientamenti Aran, ovvero se gli impieghi delle risorse del fondo 2023 risultassero comunque contenute nell'ambito delle risorse stabili 2021, anno in cui è stato sottoscritto il contratto decentrato di cui si è invocata l'ultrattività. Con la nota prot. n. 0475835 del 09/10/2024 è stato dimostrato che le risorse stabili del fondo 2021, approvate con DGR 580 del 14/12/2021 risultavano comunque eccedenti il totale degli utilizzi 2023 per un importo di €. 3.304.530,50. Il predetto ammontare ai sensi del citato art. 80, comma 1, del vigente CCNL costituisce economie di parte stabile e quindi risorse variabili del fondo dell'anno successivo. Nella citata nota veniva anche effettuato il confronto, tra gli impieghi 2023 e le risorse stabili approvate con DGR 753 del 18/12/2023. Tale ipotesi restituiva un importo di economie di parte stabile, come sopra definite, pari ad €. 6.576.537,68. Pertanto, anche sulla scorta delle statuizioni contenute nella deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 20/SEZAUT/2024/QMIG del 29 novembre 2024, in un'ottica prudenziale, si quantificano le suddette risorse variabili del fondo 2024, in €. 3.304.530,50.

- r) In merito alle voci che rientrano nel computo del tetto si sono seguite le indicazioni contenute nel parere n. 243388 del 15/11/2018 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella circolare RGS n. 257831 del 18/12/2018 e nella deliberazione n. 203/2023/PAR Corte dei Conti Emilia-Romagna. L'art. 79, comma 6, prevede che: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.”*
- s) In riferimento alla normativa dei tetti di finanza pubblica il D.L. 34/2019 all'art. 33 comma 2 ultimo capoverso prevede che: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*. Il Decreto del Ministro per la P.A., di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni del 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/11/2019, prevede che “RILEVATO che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del DL 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”*. Visto che dai dati della Tabella 1 del Conto Annuale 2018 il personale del comparto al 31/12/2018 è pari a n. 4.362 unità ed il numero di personale in servizio nel 2024 pari a n. 4013, riproporzionato con il metodo dei cedolini in n.3.992, calcolato in conformità alle disposizioni della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con Deliberazione n. 134 del 23 settembre 2021 ha chiarito che: *“In tale ottica, le istruzioni operative fornite dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato per le assunzioni di personale nelle aziende sanitarie con nota prot. 179877/2020, nella parte in cui determinano la consistenza delle unità di personale nell'anno di riferimento da porre a raffronto con le unità in servizio al 31/12/2018 dividendo il numero di tutti i cedolini emessi nell'anno di riferimento in ragione di dodici mensilità, appaiono senz'altro condivisibili anche alla determinazione del fondo per il personale alle dipendenze dell'ente locale”*. Atteso che non sono previsti reclutamenti nel corso del mese di dicembre c.a. ed anche alla luce della deliberazione n. 18/SEZAUT/2023/QMIG, resa dalla Corte dei Conti -Sezione delle Autonomie, resta fermo il rispetto del limite iniziale 2016.
- t) In riferimento invece alla quantificazione delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione previste dall'art. 17, comma 6, del vigente CCNL, perdura l'effetto della misura di contenimento di finanza regionale denominata misura 46, prevista dal Piano di Stabilizzazione Finanziario assunto con Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 28 dicembre 2012 che a pag 36, dello specifico capoverso prevede: *“Posizioni organizzative - Nell'ambito del punto 9 dell'elenco dei rilievi ispettivi (“Anomalie varie nella qualificazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale con conseguente sensibile crescita delle retribuzioni, senza aver rispettato il carattere selettivo e premiale dell'istituto” assume rilievo la problematica del finanziamento delle posizioni organizzative. All'esito dell'ispezione del MEF del 2010, fu indicato, al fine di ridurre la voce del fondo destinata al finanziamento delle posizioni organizzative, di procedere ad un progressivo assorbimento delle posizioni resesi vacanti per effetto dei pensionamenti con contestuale riduzione del numero delle posizioni assegnate”*. Sulla base di tali statuizioni la Direzione Generale per le Risorse Umane ha proposto, ricevendo la condivisione del Commissario ad acta con nota inviata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato (nota prot. 49/UDCP/commAPS del 12/11/2016- pag. 10), una graduale (annuale) riduzione delle risorse in questione rapportata alle cessazioni delle posizioni organizzative interessate, vigenti nel 2012.
- u) Il doveroso rispetto di tale prescrizione è riportato anche al punto 5.3.5.1 del giudizio di parifica del rendiconto 2013 della Corte dei Conti, Deliberazione 285/2016, dove si prevede che: *“Gli ispettori di finanza pubblica del MEF e successivamente il Commissario straordinario per l'attuazione del piano di stabilizzazione (con la sopra richiamata circolare) hanno correttamente evidenziato, come detto, incremento pari ad €. 18.088.010,26 a decorrere dal fondo delle risorse decentrate del 2004, non risulta in linea con la contrattazione nazionale, in quanto la norma non permette di evidenziare le ragioni che portarono a tale incremento e quindi la legittimità dello stanziamento”*.
- v) Con note prot. 0344167 del 29/05/2018 e n. 0574217 del 12/09/2018, si sono fornite le osservazioni e le successive controdeduzioni ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la

Campania, in sede di parificazione dei rendiconti 2015/2016, documentando il rispetto di tutte le misure di contenimento della spesa previste dal piano di stabilizzazione finanziaria.

- w) Tali evidenze documentali hanno comportato, per la Direzione delle Risorse Umane, l'approvazione dei rendiconti 2015 e 2016, senza rilievi, come da Allegato B al "Giudizio Di Parificazione del rendiconto generale della regione Campania per gli esercizi finanziari 2015/2016".
- x) Nel medesimo Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2015/2016 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Regione Campania, alla pagina 22, relativamente all'applicazione della suddetta misura 46 si legge: *"vista la complessità del quadro normativo e la stratificazione di atti di regolamentazione secondari, si riserva di verificare, in sede di successivi controlli, le iniziative regionali in proposito e di effettuare ulteriori disamine della questione, ..omissis..."*.
- y) Le risorse destinate alle posizioni organizzative del personale regionale nel 2023 ammontavano ad €. 11.657.288,89, così come quantificate dalla DGR n. 753 del 18/12/2023. Con la DGR 126 del 19 marzo 2024 tale importo è stato decurtato dell'ammontare corrispondente al valore delle posizioni organizzative erogate al personale cessato nel corso del 2023, quantificate in €. 374.378,36, costituenti la misura 46. A tale somma deve però aggiungersi l'importo di €. 89.304,99 a titolo di retribuzione di risultato erogata da luglio ai titolari di e.q. cessati nel corso del 2023. Pertanto, allo stato, l'importo complessivo della misura 46 è pari ad €. 463.683,35. Quindi dall'importo di €. 11.657.288,89 occorre detrarre la somma di €. 463.683,35 a titolo di misura 46 ed aggiungere l'ammontare di €. 77.565,60 in applicazione dell'art. 79, comma 3, del vigente CCNL. Il totale delle risorse destinate agli incarichi di elevata qualificazione, pari ad €. 11.271.171,14, a cui si aggiunge la somma di €. 2.500.000,00 di trasferimento ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera u) del CCNL 2019-2021, approvato dalla delegazione trattante in data 21/12/2023, determinano un ammontare complessivo di risorse per le elevate qualificazioni ed il relativo risultato per l'anno 2024 destinato al personale regionale pari ad €. 13.771.171,14. Infine, al personale comandato che nel corso del 2024 è stato definitivamente assorbito per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 sono state destinate, per il 2024, €. 116.000,00 a titolo di indennità di elevata qualificazione.
- z) Ai sensi dell'art. 79 comma 6 del vigente CCNL, la somma delle voci dell'importo unico consolidato, più le retribuzioni individuali di anzianità e assegni dei cessati, più l'importo destinato alle risorse delle posizioni organizzative deve rispettare il corrispondente limite mobile 2016, (procedura di identificazione del cosiddetto valore mobile definita con decreto dirigenziale n. 89 del 16/12/2020). Il tetto mobile 2016 ammonta ad €. 47.017.512,34 mentre il corrispondente importo per il 2024 è pari ad €. 49.783.345,91, ciò determina una necessaria decurtazione di €. 2.765.833,57 per ricondurre il fondo al rispetto del tetto di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017. Per l'effetto, l'ammontare del fondo pari ad €. 53.652.592,94 (risorse stabili €. 47.328.924,75, risorse variabili €. 6.323.668,19) deve essere decurtato di €. €. 2.765.833,57 ai fini della riconduzione al tetto ex art. 23, comma 2, dlgs 75/2017, determinando quale quota disponibile, per l'annualità 2024, €. 50.886.759,37, tale importo va ridotto della somma di €. 2.500.000,00 corrispondente al trasferimento di cui all'art. 7, comma 4, lettera u) del vigente CCNL, restituendo l'ammontare di €. 48.386.759,37 per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale del comparto, destinatario delle citate risorse, per l'anno 2024.

Ritenuto di dover determinare, in conformità agli esiti dell'istruttoria sopra descritta, l'ammontare complessivo delle risorse stabili del fondo per l'anno 2024 in €. 47.328.925,55 dato dal valore dell'importo unico consolidato così come certificate dal Collegio dei Revisori, pari ad €. 36.540.802,20, dagli aumenti già stabiliti con la delibera di Giunta Regionale n. 753 del 18/12/2023 adeguati in conformità all'art. 79, comma 1, del vigente CCNL, come di seguito:

- a) lettera a) art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018 – importo unico consolidato €. 36.540.802,20 - art. 67, comma 2, lettera a) €. 376.480,00 – lettera b) - €. 553.840,50 - Lettera c) - €. 1.932.938,17 - Lettera e) - €. 5.149.713,19;
- b) lettera b) €. 368.589,00;
- c) lettera d) €. 704.401,36;
- d) 1-bis. €. 1.702.160,33;
- e) l'ammontare complessivo delle risorse stabili in €. 47.328.924,75;

Ritenuto altresì di dover determinare, in conformità agli esiti dell'istruttoria sopra descritta l'ammontare complessivo delle risorse variabili del fondo 2024 in €. 6.323.668,19, come di seguito:

- a) art. 79, comma 2, del vigente CCNL che richiama l'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018 lettera c) sono state quantificati, secondo il principio di cassa, gli incentivi tecnici erogati ai sensi dell'art. 113 del Dlgs

- 50/2016 in €. 1.294.827,08 e gli onorari professionali degli avvocati ai sensi dell'art.9 della legge n.114 del 2014, in €. 1.455.074,39, per un ammontare complessivo di €. 2.749.901,47, valore non sottoposto alla verifica del tetto di cui all'art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017;
- b) art. 79, comma 3, del CCNL 2019-2021 €. 269.236,22;
- c) art. 80, comma 1, del vigente CCNL €. 3.304.530,50;
- d) determinare i tetti 2016 e 2024 per il calcolo della decurtazione ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.lgs 75/2017;
- e) per l'effetto quantificare, la quota disponibile del fondo 2024 alla luce del trasferimento ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera u) del vigente CCNL 16/11/2022 e le risorse destinate al finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione come di seguito specificato:
- e.1 ammontare complessivo del fondo in €. 53.652.592,94 (risorse stabili €. 47.328.924,75, risorse variabili €. 6.323.668,19);
- e.2 tetto 2016 €. 47.017.512,34;
- e.3 tetto 2024 €. 49.783.345,91;
- e.4 ammontare della decurtazione i sensi dell'art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017, in €. 2.765.833,57;
- e.5 fondo disponibile 2024 €. 50.886.759,37 (risorse stabili €. 47.328.924,75, risorse variabili €. 3.557.834,62);
- e.6, trasferimento ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera u) del vigente CCNL 16/11/2022, €. 2.500.000,00;
- e.7 importo disponibile al finanziamento degli istituti contrattualmente previsti per il personale del comparto non titolari di e.q €. 48.386.759,37 (risorse stabili €. 47.328.924,75, risorse variabili €. 1.057.834,62);
- e.8 risorse destinate gli incarichi di elevata qualificazione assegnati al personale regionale, per il 2024, a seguito del trasferimento di cui all' art. 7, comma 4, lettera u) del vigente CCNL 16/11/2022 di €. 13.771.171,14;

Visti

- il D. Lgs. 165/2001 e in particolare l'art.40 bis;
- il D. Lgs 75/2017 e in particolare l'art. 23 c. 2;
- il DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019;
- le leggi Regionali n. 31 e 32 del 28 dicembre 2021;
- il CCNL 1.4.1999;
- il CCNL 14.09.2000;
- il CCNL 5.10.2001;
- il CCNL 22.1.2004;
- il CCNL 9.05.2006;
- il CCNL 11.04.2008;
- il CCNL 31.07.2009;
- il CCNL 21/05/2018;
- il CCNL 16/11/2022
- lo stralcio CCDI Comparto siglato in data 29/01/2015;
- il CCDI Comparto siglato in data 05/04/2018;
- il CCDI Comparto siglato in data 23/12/2021;
- l'intesa sul CCDI Comparto, siglato in data 21/12/2023;
- il CCDI 2024 siglato in data 17/04/2024;
- il Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 13/10/2011, giusta nota prot. n. 4538/C1PERS del 17/10/2011 e con le modifiche apportate in data 07/02/2013, nota prot. 13/018/CR9/C1;
- Il documento Commissione Affari costituzionali del 25/5/2016;
- la circolare n. DAR0012120 del 12/09/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali;
- la DGR n. 59 del 07/02/2017;
- la DGR n. 801 del 19/12/2017;
- la DGR n. 11 del 16/01/2018;
- la DGR n. 260 del 02/05/2018;
- la DGR n. 869 del 17/12/2018;

il D.D. n. 123 del 27/12/2018;
il D.D. n. 89 del 16/12/2018;
la DGR 662 del 17/12/2019;
il D.D. 95 del 30/12/2019;
la DGR 574 del 16/12/2020;
la DGR 257 del 15/06/2021;
la DGR 580 del 14/12/2021;

la DGR 684 del 13/12/2022;
la DGR 753 del 18/12/2023;
la DGR 126 del 19/03/2024;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di determinare, lo stanziamento sul fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle Risorse Umane e della produttività per l'anno 2024 nell'importo di €. 53.652.592,94 (risorse stabili €. 47.328.924,75, risorse variabili €. 6.323.668,19), come da allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di decurtare dal fondo 2024 l'importo di €. 2.765.833,57 per il rispetto del limite di finanza pubblica di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e all'art. 79 comma 6 del CCNL 16/11/2022;
3. di quantificare l'importo disponibile al finanziamento del salario accessorio per il personale del comparto, per l'anno 2024, in €. 50.886.759,37 (risorse stabili €. 47.328.924,75, risorse variabili €. 3.557.834,62);
4. di trasferire - in applicazione all'accordo decentrato del 21/12/2023, approvato in conformità dell'art. 7, comma 4, lettera u) del vigente CCNL 16/11/2022 - €. 2.500.000,00 dalla quota disponibile del fondo del personale di comparto non titolare di incarichi di e.q alle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di elevata qualificazione e per l'effetto rideterminare la quota di fondo disponibile in €. €. 48.386.759,37 (risorse stabili €. 47.328.924,75, risorse variabili €. 1.057.834,62);
5. di quantificare sia le risorse destinate alle posizioni di elevate qualificazioni ed al risultato per il personale dipendente della Giunta, per l'anno 2024, in €. 13.771.171,14, comprensivo del trasferimento che quelle complessivamente stanziare, tenendo conto della quota riservata al personale comandato, in €. 13.887.171,14;
6. di dare atto che, per il Fondo 2024, la copertura finanziaria della spesa complessiva, oltre gli oneri riflessi, rientra negli stanziamenti del bilancio gestionale per il triennio 2024-2026;
7. di inviare il presente atto, per quanto di specifica competenza al Gabinetto del Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale per le Risorse Umane e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	704	del	12/12/2024	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 14	05

OGGETTO :

Fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della performance per l'anno 2024. Personale del comparto. Integrazione D.G.R. n. 126 del 19 marzo 2024.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente De Luca Vincenzo</i>		<i>12/12/2024</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Messina Maria</i>		<i>10/12/2024</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>12/12/2024</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>13/12/2024</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 40 . 7 : Collegio dei Revisori dei Conti**
- 50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie**
- 50 . 14 : Direzione generale per le risorse umane**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Descrizione	Anno 2024
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse Stabili	
Unico importo consolidato anno 2018 (art. 67 c. 1 Ccnl 2016-2018) come certificate dall'Organo di Revisione verbale n. 65 del 13/12/2018	36.540.802,20
Incrementi contrattuali	
art. 67 comma 2 lettera a	376.480,00
art. 67 comma 2 lettera b	553.840,50
art. 67 comma 2 lettera c	1.932.938,17
art. 67 comma 2 lettera e) riduzione parte stabile fondi personale Aree Vaste per cpi	5.149.713,19
art. 67 comma 2 lettera e (personale Province ex Del Rio n. 5 risorse diff.)	0
art 79 c. 1 lett. b (n. dip 31/12/2018 n. 4362*84,5)	368.589,00
art 79 c. 1 lett. d	704.401,36
art 79 c. 1 bis (B3 n.152 e D3 n. 423 al 01/04/2023)	1.702.160,33
a) Totale risorse fisse	47.328.924,75
Risorse variabili	
art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018 - art. 80, c.1, CCNL 16/11/2022	3.304.530,50
Art 67 c. 3 lettera k con interpretazione estensiva della legge di stabilità 2018 n. 205/2017 art. 1 comma 799 come da richiesta parere	0
Art 79, comma 2, CCNL 16/11/2022 - Art 67 c. 3 lettera c)	2.749.901,47
art. 79 c. 3 2024 (0,22% monte salari 2018) CCNL 16/11/2022	269.236,22
art 79 c. 5 anno 2022 (0,22% monte salari 2018) CCNL 16/11/2022	0
art 79 c. 5 anno 2021 CCNL 16/11/2022	0
art 79 c. 5 anno 2022 CCNL 16/11/2022	0
tot risorse variabili	6.323.668,19
Ammontare complessivo del fondo 2024	53.652.592,94
Risorse destinate alle posizioni organizzative e risultato anno 2023 personale della Giunta Regionale DGR 753 del 18/12/2023	11.657.288,89
Misura 46 Piano di stabilizzazione finanziario progressivo assorbimento del fondo delle p.o. in base alle cessazioni dell'anno 2023	- 463.683,35
Risorse destinate alle posizioni organizzative e risultato anno 2024 personale della Giunta Regionale	11.193.605,54
art. 79 c. 3 2024 (0,22% monte salari 2018) CCNL 16/11/2022	77.565,60
art 79 c. 5 anno 2022 (0,22% monte salari 2018) CCNL 16/11/2022	0
Risorse p.o. 2024 incrementate CCNL 16/11/2022	11.271.171,14
PO COMANDATI	116.000,00
Risorse Elevata Qualificazione 2024	11.387.171,14
Calcolo rispetto al tetto art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 e art. 79 c. 6 CCNL 16/11/2022	
Tetto mobile 2016 valido per il 2024	47.017.512,34
Importo 2024 calcolato ai sensi dell'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017	49.783.345,91
RIDUZIONE PER RISPETTO TETTO ART. 23 C. 2 DLGS 75/2017	- 2.765.833,57
FONDO DISPONIBILE ANNO 2024	50.886.759,37
Attestazione rispetto tetto ex art 23, comma 2, Dlgs 75/2017	RISPETTATO
Trasferimento ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera U) del vigente CCNL 16/11/2022 – triennio 2024-2026 – Trasferimento risorse dal fondo del comparto a quelle di elevata qualificazione - accordo di delegazione trattante del 21/12/2023.	2.500.000,00
Ammontare delle risorse 2024 al netto trasferimento art. 7, comma 4, lettera U) del vigente CCNL 16/11/2022, disponibile per il finanziamento del trattamento economico del personale senza e.q.	48.386.759,37
Risorse Elevata Qualificazione 2024 incrementate del trasferimento ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera U) del vigente CCNL 16/11/2022 – triennio 2024-2026	13.771.171,14